

REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 2001****che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 luglio 1986 e approvato con decisione 87/497/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con decisione 95/131/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, autorizza i trasferimenti tra categorie e anni contingentali.
- (2) Macao ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 20 giugno 2001.
- (3) I trasferimenti chiesti da Macao rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È quindi opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2001, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Macao nell'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

ALLEGATO

743 MACAO					Adeguamento — trasferimento tra limiti quantitativi			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2001	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantitativo	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IB	8	pezzi	7 810 000	5 964 831	390 500	5,0	Trasferimento dal 2000	6 355 331
IIB	15	pezzi	552 000	563 040	27 600	5,0	Trasferimento dal 2000	590 640
IIB	16	pezzi	467 000	499 690	23 350	5,0	Trasferimento dal 2000	523 040
IIB	18	kg	4 585 000	4 415 889	229 250	5,0	Trasferimento dal 2000	4 645 139
IIB	24	pezzi	2 185 000	2 337 900	109 250	5,0	Trasferimento dal 2000	2 447 150
IIB	27	pezzi	2 696 000	2 749 920	134 800	5,0	Trasferimento dal 2000	2 884 720
IIB	73	pezzi	1 367 000	1 394 340	68 350	5,0	Trasferimento dal 2000	1 462 690
IIB	78	kg	1 895 000	2 027 650	94 750	5,0	Trasferimento dal 2000	2 122 400
IIB	83	kg	439 000	469 730	21 950	5,0	Trasferimento dal 2000	491 680